



Provincia di Latina



Comune di Ponza

Regolamento di attuazione Piano Comunale di Classificazione Acustica

P.C.C.A. approvato con D.C.C. n°14 del 15/04/2015

IL SINDACO

IL RESPONSABILE U.T.



IL PROGETTISTA
Ing. Giancarlo Strani



IL GRUPPO DI LAVORO
Ing. Silvia Dominici

DATA: 14/09/2015

COD. FILE: 99815 STRIALE

REV.: /



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge Quadro 26 ottobre 1995, n. 447, della Legge Regionale 6 giugno 2002, n. 8 ed alla Legge Regionale 03 agosto 2001, n. 18.

Dal presente Regolamento sono escluse le fonti di rumore occasionali o sporadiche arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi, abuso di strumenti sonori, strepiti di animali (disciplinate dal primo comma dell'art. 659 C.P.), nonché altri rumori di origine antropica.

Al fine della definizione del campo di applicazione, valgono le definizioni indicate dalla Legge 447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

Art. 2 – Definizioni

Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 riportate di seguito.

Le attività rumorose di carattere permanente, regolamentate dalle presenti normative, sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.

Le attività rumorose di carattere temporaneo, regolamentate dalle presenti normative sono attività limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli e cantieri, che possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla Legge 447/95 con le modalità previste dal presente regolamento.

Vengono inoltre regolamentate, le attività specifiche non riconducibili al tessuto produttivo e viario, suscettibili comunque di disturbo alla popolazione e quindi potenzialmente fonte di contenzioso.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 215/99 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.

Come previsto dall'Art.7 comma 6 della Legge Regionale n. 18 del 03/08/2001, per le aree territoriali a forte vocazione turistica, è stata prevista una doppia zonizzazione acustica del territorio comunale corrispondente al periodo estivo (01 giugno – 30 settembre) ed al restante periodo



dell'anno.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE [Leq in dB(A)]: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

| <i>classi di destinazione d'uso del territorio</i> | | <i>tempi di riferimento</i> | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | <i>diurno (6.00-22.00)</i> | <i>notturno (22.00-06.00)</i> |
| I | aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| II | aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| III | aree di tipo misto | 55 | 45 |
| IV | aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| V | aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| VI | aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE [Leq in dB(A)]: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

| <i>classi di destinazione d'uso del territorio</i> | | <i>tempi di riferimento</i> | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | <i>diurno (6.00-22.00)</i> | <i>notturno (22.00-06.00)</i> |
| I | aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II | aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III | aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV | aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V | aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI | aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

il criterio differenziale si applica **ESCLUSIVAMENTE** all'interno di unità abitative.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte è **inferiore** a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è **inferiore** a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;



d. al rumore prodotto:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

VALORI LIMITE DI QUALITÀ [Leq in dB(A)]: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

| <i>classi di destinazione d'uso del territorio</i> | | <i>tempi di riferimento</i> | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | <i>diurno (6.00-22.00)</i> | <i>notturno (22.00-06.00)</i> |
| I | aree particolarmente protette | 47 | 37 |
| II | aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
| III | aree di tipo misto | 57 | 47 |
| IV | aree di intensa attività umana | 62 | 52 |
| V | aree prevalentemente industriali | 67 | 57 |
| VI | aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

VALORI DI ATTENZIONE [Leq in dB(A)]: riferiti al tempo a lungo termine (TL), sono:

- a. se riferiti a un'ora, i valori limite assoluti di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b. se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite assoluti di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 447/95.

Altre definizioni rilevanti ai fini della valutazione previsionale di clima acustico sono sull'esecuzione delle misure. Nel D.M. 16.03.1998 sono indicati:

Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06.00 e le ore 22.00 e quello notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00.

Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.



Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.

Art. 3 – Contenuti del Piano

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di inquinamento acustico, il territorio comunale è suddiviso in zone corrispondenti alle sei classi acustiche regolamentate dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dalla Legge Regionale n. 18. Ogni classe è stata identificata sulla base di criteri descritti nella Relazione del PCCA, di seguito riportati in maniera sintetica:

- destinazioni d'uso e infrastrutture previste dal Piano Regolatore Comunale;
- effettiva condizione d'uso del territorio;
- caratteristiche topografiche esistenti;
- attività antropiche dedotte da dati ISTAT o altre fonti ufficiali

Per ciascuna classe acustica si applicano i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i due periodi di riferimento, diurno e notturno. Il piano individua e regola altresì le aree destinate ad attività rumorose temporanee.

Art. 4 – Piani di risanamento delle imprese

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta, superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art. 26 della Legge Regionale n. 18, apposito Piano di risanamento acustico.

Il piano di risanamento comunali, secondo le attività di specifica competenza, confluiscono nel piano di risanamento regionale, nelle modalità previste dal citato Art. 20 della L.R. n.18.



TITOLO II

ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE

Art. 5 – Valutazione previsionale di impatto acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico, secondo quanto previsto dall'Art. 19 della L.R. n.18, redatta da tecnico competente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n.18, è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento di opere, infrastrutture o insediamenti di seguito indicati:

- porti, aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti adibiti ad attività produttive;
- impianti adibiti ad attività sportive;
- impianti adibiti ad attività ricreative;
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

Elaborati da produrre

I documenti da produrre, ai fini della valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, sono:

- a) descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;
- b) descrizione e rappresentazione cartografica e fotografica del sito ove sarà costruita l'opera o insediata l'attività;
- c) indicazione dei limiti di zona come stabiliti da PCCA;
- d) determinazione del clima acustico dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento, attraverso adeguata rilevazione strumentale dei livelli di pressione sonora equivalente ponderata A, sia nel periodo diurno che in quello notturno, in funzione della tipologia di attività;
- e) caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti (o utilizzando dati di sorgenti analoghe);
- f) verifica della compatibilità dell'intervento tramite confronto tra i livelli di rumore post-



operam e i limiti di rumore imposti dalla zonizzazione acustica;

g) indicazione, in caso di previsione di superamento dei limiti previsti per la classe acustica di insediamento, degli accorgimenti previsti per il contenimento del rumore e stima dell'abbattimento ottenibile.

h) Modulistica (Allegato 7) di Autocertificazione sulla Previsione di Impatto Acustico indirizzata al SUAP Comune di Ponza.

La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso e condizione indispensabile per l'efficacia nelle S.C.I.A.

Per le attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi, la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività.

Art. 6 – Valutazione previsionale di clima acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n.18, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione, modifica o potenziamento delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, Legge 447/1995:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- lottizzazioni per nuovi insediamenti residenziali;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi a:
 - porti, aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade delle classi da A ad F del d.lgs. 285/92 e smi, secondo le metodologie previste dal D.P.R. n. 142 del 30.03.2004;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;

Elaborati da produrre

La valutazione previsionale di clima acustico, ha come scopo quello di verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti sopra elencate, rispetto ai limiti imposti



dalla Classificazione Acustica del Comune di Ponza per la specifica area di insediamento. Gli elaborati da produrre sono:

- a) descrizione e rappresentazione cartografica e fotografica del sito ove sarà costruito l'insediamento;
- b) descrizione delle caratteristiche acustiche del territorio circostante il sito sede dell'intervento, con indicazione delle sorgenti presenti e influenti sul rumore ambientale dell'area oggetto di indagine;
- c) rilevazioni strumentali dei livelli di pressione sonora equivalente ponderato A di almeno 30 minuti, effettuati nei punti maggiormente significativi per caratterizzare acusticamente l'area di insediamento;
- d) certificato di taratura del fonometro/i utilizzato/i;
- e) documentazione relativa all'inserimento in determinata classe acustica (estratto Piano Comunale di Classificazione Acustica);
- f) verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente o indirettamente dalle nuove opere.

Art. 7 – Requisiti acustici passivi degli edifici

I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, devono essere corredati del progetto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale nel rispetto dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Il progetto acustico definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici, ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997; la relazione di progetto contiene calcoli o elaborazioni a mezzo specifici software per la verifica degli indici di isolamento previsti.

Il progetto acustico costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia.



TITOLO III

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 8 – Definizioni e modalità

Ai fini del presente regolamento si definiscono attività rumorose temporanee quelle che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili (cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico). Per tali attività il Comune autorizza deroghe temporanee ai limiti di rumorosità (considerati di immissione dell'attività nel suo complesso) definiti per il territorio comunale, prescrivendo le misure da adottare per ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga. I limiti, si intendono come limiti di immissione dell'attività nel suo complesso, intesa come unica sorgente e sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei ricettori maggiormente disturbati o più vicini. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti rappresentativi delle condizioni di maggiore rumorosità dell'attività, ed i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal D.M. del 16 marzo 1998.

Art. 9 – Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore, è necessaria autorizzazione da richiedere al Comune di Ponza, come specificato nel presente articolo. Nel caso di cantieri edili particolarmente rilevanti, il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale, nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli orari e periodi per le attività di cantiere edile, stradale ed assimilabile devono essere in accordo con l'Ordinanza Sindacale estiva che disciplina tali attività.

Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, in cantieri svolti in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della legge 447/95, sono di norma limitate ai giorni feriali tra le ore 8.00 e le ore 19:00. Per particolari tipologie di attività e di macchinari, qualora gli interventi di contenimento



e riduzione del rumore adottabili, non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere, possono essere concessi limiti superiori per periodi limitati, da individuarsi nelle fasce orarie dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00, o altra fascia pomeridiana non superiore a 4 ore (qualora la situazione locale e il periodo stagionale lo consentano). Possono essere previste fasce più restrittive nel caso in cui vengano investiti dalla rumorosità ricettori sensibili quali scuole, ospedali o simili.

Per i cantieri la cui attività abbia durata protratta nel tempo, il comune può richiedere che l'impresa proceda, tramite un tecnico competente in acustica ambientale, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzativo.

Limiti massimi

I limiti massimi di immissione da non superare, misurati in facciata in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini, sono:

- 70 dB Leq(A);
- 65 dB Leq(A) misurati a finestre chiuse, nel caso di ristrutturazioni all'interno dello stesso edificio del ricettore disturbato.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 15 minuti.

Autorizzazione

Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui sopra, è necessaria l'autorizzazione da richiedere al Comune di Ponza almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività (allegato 1). L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente regolamento se, decorsi 20 giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Nel caso in cui l'attività di cantiere preveda il superamento dei limiti prescritti, deve essere richiesta apposita autorizzazione in deroga al Comune di Ponza, mediante la modulistica in Allegato 2.

Le richieste di autorizzazione in deroga devono essere in accordo con la citata Ordinanza Sindacale estiva che disciplina i cantieri edili, stradali ed assimilabili.

Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo



immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 10 – Manifestazioni

Nelle aree per manifestazioni a carattere temporaneo, secondo quanto previsto dall'art.17 della Legge Regione Lazio n.18/2001, individuate nelle planimetrie di Piano (tavola scala 1:2000), è possibile svolgere manifestazioni quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, localizzazione luna park e manifestazioni sportive.

Orari e durata

Il limite orario per lo svolgimento di dette attività, è fissato nelle ore 24:00; è possibile derogare tale orario fino alle 01:00 in base alle considerazioni del tecnico in acustica che redige la specifica relazione di impatto se rispettati i limiti acustici in conformità all'art. 17 della Legge Regionale n.18. Per le attività all'aperto quali i concerti, è prevista una durata massima di 3 giornate e di quattro ore all'interno della stessa giornata. Per i concerti e le attività all'aperto quali discoteche o altre attività musicali, è prevista una durata massima di 15 giorni e di sei ore all'interno della stessa giornata.

Limiti massimi

I limiti massimi di emissione da non superare, misurati in facciata in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini, sono:

- 85 dB Leq(A) per le attività all'aperto quali i concerti.
- 70 dB Leq(A) per i concerti al chiuso e le attività all'aperto quali discoteche o altre attività musicali.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 15 minuti.

Autorizzazione

Per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni è necessaria autorizzazione da richiedere 45 giorni prima dell'inizio (Allegato 3). La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata da relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente:

- indicazione dell'ubicazione della manifestazione, del periodo di svolgimento e degli orari previsti
- valutazione sul rispetto dei criteri generali stabili dal comune per l'area interessata
- elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che verranno adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Per le manifestazioni organizzate da Enti senza fine di lucro (sagre paesane, feste popolari) in cui



sia previsto il rispetto dei limiti, il rinnovo annuale potrà avvenire mediante dichiarazione del tecnico in acustica sulle immutate condizioni della manifestazione stessa, rispetto agli anni precedenti.

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente regolamento se, decorsi 30 giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i limiti stabiliti nel presente articolo, per motivi eccezionali e documentabili, i responsabili della manifestazione, possono richiedere autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, utilizzando apposito modulo riportato in Allegato 4.

Deroghe eccezionali

Per l'autorizzazione di eventi eccezionali "una tantum" sul territorio comunale, in deroga alle modalità, tempi e limiti acustici di cui al presente articolo, il Comune può emettere specifica Deliberazione di Giunta Comunale motivandone le esigenze.

ATTIVITA' RICREATIVE RUMOROSE A BASSO IMPATTO

Art. 11 – Attività ricreative stagionali

In deroga all'art. 8, della L. 26 ottobre 1995 n. 447., l'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 227/2011 prevede che sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della L. 26 ottobre 1995 n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B (riportato nel seguito), con particolare riferimento a quelle attività a carattere stagionale estivo, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L. 26 ottobre 1995 n. 447.

Per le attività diverse da quelle citate, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA' (Allegato B DPR 227/2011)

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.



3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.



35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

ATTIVITA' RUMOROSE PORTUALI

Art. 12 – Trasporto navale

Le aree interne al porto borbonico, adibite ad attracco di traghetti ed aliscafi, sono soggette ai limiti della specifica classe di appartenenza, distinta tra periodo estivo ed invernale.

I valori di immissione ai ricettori interessati dal transito ed ormeggio delle suddette imbarcazioni, dovranno rispettare i limiti assoluti di zona diurni e notturni; non essendo stato emanato il decreto attuativo della Legge 447/95 sul rumore portuale, non si ritiene applicabile il criterio differenziale alle imbarcazioni commerciali.

Art. 13 – Imbarcazioni da diporto

L'area portuale di Ponza presenta 163,77 m lineari di attracco suddivisi tra Molo Musco e Banchina Nuova; analizzando le superfici portuali in "Regime Concessorio" si rilevano complessivi 30.426,97 m² di area demaniale portuale. Nella parte demaniale si rilevano inoltre 558,36 m lineari di banchina concessi ad ormeggio turistico; le concessioni a mare per i privati, suddivise in cinque zone, presentano uno sviluppo globale di 377,94 m lineari.

All'interno del porto borbonico e lungo le aree di ormeggio imbarcazioni, è vietata l'attivazione di ogni fonte di rumore che non sia strettamente collegata alla movimentazione delle imbarcazioni o dei mezzi di trasporto, o alle necessità operative. I motori principali delle imbarcazioni, quelli ausiliari, i generatori ed ogni altra fonte di rumorosità, devono essere spenti senza indugio, una



volta assicurato l'ormeggio. Tale procedura operativa è derogabile nel periodo giugno-settembre dalle 07,00 alle 24,00.

Le prove tecniche, la ricarica delle batterie e la ricarica di bombole ossigeno a scopo diving (eseguite a bordo di imbarcazioni), devono essere svolte nelle fasce orarie 7:00-9:30 / 16:00-20:00.

TITOLO IV

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 14 – Sirene di allarmi

Le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme non sono soggette ai limiti del presente regolamento; tuttavia, si dispone che, sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno, i sistemi di allarme acustico antifurto dovranno essere dotati di un dispositivo a tempo che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti totali.

Art. 15 – Macchine da giardino

L'utilizzo di macchine tosaerba da giardino e di macchine impiegate nelle varie attività di giardinaggio, è consentito secondo il seguente calendario:

dal 01 giugno al 30 settembre:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00;
- nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00;

dal 30 settembre al 01 giugno:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle ore 19,00;
- nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere conformi alle direttive di omologazione comunitaria e nazionale, ovvero dotate di marcatura CE.

TITOLO V

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Sanzioni

Chiunque, in assenza della prescritta comunicazione e/o autorizzazione comunale prevista dal Titolo III del presente Regolamento, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è



soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,23 a Euro 10.329,14.

In caso di violazione dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, con riferimento all'art. 16 comma 1), il comune applica le sanzioni amministrative di cui all'art. 10 comma 3) della Legge 447/1995.

Art. 17 – Istanze e segnalazioni di disturbo

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini singoli o associati possono rivolgersi agli uffici tecnici comunali sottoponendo specifica segnalazione con la modulistica predisposta (Allegato 5).

Art. 18 – Allegati

Gli Allegati al presente regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante al presente atto. La loro modifica è sempre possibile con atto dirigenziale.

